



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARES per l'anno 2013.

L'anno **Duemilatredici** Addì **Ventuno** Del mese di **Novembre**

alle ore 21.30, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	BERGERO	GINO	X
2	MARENCO	ALDO	X
3	BADANO	GABRIELE	X
4	BERGERO	FLAVIO	X
5	BERGERO	MARIO	X
6	CAPPA	ANTONIO	X
7	DOTTA	FLAVIO	X
8	FORTE	ANTONIO	X
9	MONTI	SAMUELE	X
10	PELUFFO	MATTEO	X
11	PRANDO	CARME	X
12	VALLERO	GRAZIELLA	X
13	VASSALLO	MARCELLO	X
Totale n.		10	3

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BERGERO Gino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARES per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sostituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTO l'art. 14 comma 23 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 24 in data odierna (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 in data odierna;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011 e dall'art. 1, comma 387, lett. d), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che ai sensi del citato comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, le tariffe dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 14, commi da 15 a 20 del D.L. 201/2011 e come stabilito dal Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 – 27 del D.L. 201/2011 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento;

CONSIDERATO che, in base all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, modificabile in aumento, con deliberazione del consiglio comunale fino a 0,40 euro, anche gradualmente, in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

CONSIDERATO che, in base all'art. 14 comma 21 D.L. 201/2011 le agevolazioni previste per la quota-tassa sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri comunali Bergero Mario e Cappa Antonio) espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2013 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche di cui allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2013, le tariffe di cui agli allegati B e C per le utenze domestiche e agli allegati D e E per le utenze non domestiche, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di applicare le riduzioni tariffarie previste dal regolamento TARES approvato;
- 4) di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq;
- 5) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011;
- 6) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA);
- 7) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.